

TRIBUNALE DI VERONA
Atto di citazione

INDICAZIONE
PARTI E
DIFENSORI

PROCURA
ALLE LITI

Nell'interesse

della dott.ssa Giovanna Verdi, residente in Temù (Brescia),
via Originale 18, rappresentata e difesa, in forza di procura
a margine del presente atto, dagli avv.ti Aldo Chiaro e Sara
Opaca, e con domicilio eletto presso il loro studio, in
Verona, via Sole,1

- attrice -

contro

il dott. Ugo Gialli, residente in Verona, via Luna, 8

- convenuto -

*** **

1.- L'attrice, la dottoressa Verdi, è un esperto medico
veterinario che per molti anni, fino ai fatti per cui è causa,
ha svolto la propria professione sia nella più comune attività
clinica, sia nella più specialistica attività chirurgica. Il
convenuto, il dottor Gialli, è stato suo cliente in quanto
proprietario di un pinguino.

La presente causa trae origine dal fatto che il 20 maggio
2002 il pinguino di proprietà del dott. Gialli, nel corso di
un intervento medico che si svolgeva al domicilio del
convenuto, mordeva al polso destro la dott.ssa Verdi
causandole gravi danni. Il polso dell'attrice è infatti oggi,
al termine di un travagliato percorso clinico e dopo un
complesso intervento chirurgico, quasi totalmente e purtroppo
definitivamente, bloccato. Le conseguenze della lesione sono
rese ancor più gravi dal fatto che la dott.ssa Verdi è
destrimane. L'attrice intende in questa sede chiedere al dott.
Gialli, ai sensi dell'art. 2052 c.c. o comunque ai sensi
dell'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno subito.

2.- Riper corriamo anzitutto lo svolgimento dei fatti ed
il percorso clinico della dott.ssa Verdi, ricostruito anche
nel parere valutativo del dott. Franco Grigio, specialista in
medicina legale, che si produce come doc. 1.

Nella primavera del 2002 il pinguino di proprietà del

Delega

Io sottoscritta
dott. Giovanna
Verdi, delego a
rappresentarmi e
difendermi, in
ogni stato e
grado del
presente giudizio
gli avv.ti Aldo
Chiaro e Sara
Opaca, conferendo
loro ogni più
ampio potere di
legge, da
esercitarsi anche
disgiuntamente,
ed eleggendo
domicilio presso
lo studio
dell'avv. Aldo
Chiaro in Verona,
via Sole,1

È autentica

F.to Aldo Chiaro

ESPOSI-
ZIONE
DEI FATTI
E DEGLI
ELEMEN-
TI DI
DIRITTO
COSTITU-
ENTI LE
RAGIONI
DELLA
DOMAN-
DA
(art. 163,
co. 3,
nn. 4-5)

convenuto era vecchio ed in gravi condizioni di salute. Il suo proprietario, d'accordo con la dott.ssa Verdi, ne decideva pertanto la soppressione. Vista l'età e le gravi difficoltà deambulatorie dell'animale, e su insistente richiesta del dott. Gialli, la dott.ssa Verdi si rendeva disponibile a praticare l'iniezione letale al domicilio del cliente.

Al momento di eseguire l'operazione il dott. Gialli si offriva di aiutare la dottoressa a tenere fermo il proprio pinguino per consentirle di operare con più facilità, immobilizzandone in particolare la testa e le mascelle. Ciò nonostante l'animale si ribellava e mordeva con forza il polso dell'attrice che veniva colta di sorpresa poiché aveva fatto affidamento sull'effettivo impegno del convenuto nell'immobilizzare il proprio pinguino e nell'impedirgli ogni possibile reazione istintiva.

Dopo aver provveduto ad un'automedicazione, la dott.ssa Verdi si recava presso il proprio medico di fiducia, il dott. Blu, che al termine della visita rilevava una "ferita da morso di pinguino a livello dorsale e palmare polso e mano destra" e prescriveva una terapia antibiotica (doc. 2).

La gravità della lesione e dei danni ad essa conseguenti emergeva peraltro in tutta la sua portata nei giorni successivi. La dott.ssa Verdi, preoccupata dal persistere di un forte dolore e dalla difficoltà nel muovere l'articolazione, iniziava così una serie di visite ed analisi e si recava nuovamente dal dott. Blu che, in data 21 luglio 2002, constatava il permanere dei "postumi di ferite multiple da morso di pinguino noto con cellulite del dorso del carpo e artrosinovite capsula articolare", e prescriveva un ciclo di sedute di fisioterapia ed un esame ecografico (doc. 3). Successivamente lo stesso medico rilevava la "permanenza (dello) stato di flogosi e di dolore persistente con edema" indicando alla dott.ssa Verdi la necessità di sottoporsi ad ulteriori esami radiografici ed ecografici, e di utilizzare un tutore per tenere a riposo l'articolazione (doc. 4).

Tre giorni dopo, la fisioterapista dott.ssa Rossa,

accertava, fra l'altro, il persistere di un "dolore intenso alla palpazione e alla mobilizzazione sia attiva, che passiva", ed una limitazione alla supinazione del polso del 70% (doc. 5). Nel suo referto, la stessa dott.ssa Rossa, consigliava l'adozione di un'ortesi statica da indossare nelle ore notturne e durante le attività più faticose del giorno unitamente a sedute trisettimanali di fisioterapia.

Nelle settimane seguenti la dott.ssa Verdi si sottoponeva ad un'ulteriore serie di esami: un'ecotomografia (doc. 6), una risonanza magnetica (doc. 7), un esame radiografico (doc. 8) e due scintigrafie (docc. 9-10) che delineavano un quadro clinico estremamente delicato. Il dott. Viola, specialista in traumatologia e microchirurgia della mano, rilevava infatti una "probabile carpite settica" (doc. 11).

Al termine di queste analisi mediche, in data 15 marzo 2003, il prof. Bianco, specialista in chirurgia plastica, rilevava "una grave limitazione funzionale" del polso e la presenza di "un focolaio infettivo ben evidente, localizzato a livello dell'epifisi distale del radio", notando inoltre "la scomparsa della cartilagine di articolazione della radiocarpica con un evidente conflitto tra le ossa carpiche e la superficie articolare del radio" (doc. 12). In sostanza la ferita aveva prodotto un'infezione delle ossa carpiche che per questo motivo si erano saldate tra loro causando il blocco dell'articolazione. Si tratta di una lesione di eccezionale gravità.

Il prof. Bianco ha ritenuto che, a fronte di una situazione così grave, si rendesse necessario un intervento chirurgico. Questo doveva consistere nella rimozione in blocco di parte dell'epifisi distale del radio e delle ossa carpiche, che doveva essere contestualmente colmata da un innesto osseo prelevato dall'anca della paziente da fissarsi con placca e viti. L'intervento veniva eseguito in data 15 ottobre 2003 dal prof. Azzurro presso il Policlinico di Venezia (doc. 13).

Il decorso post-operatorio non è stato semplice per la dott.ssa Verdi che ha dovuto indossare un gesso per i primi

tre mesi ed un tutore per i successivi tre mesi. L'asportazione di un frammento osseo dall'anca le ha inoltre causato notevoli difficoltà nella deambulazione per i sei mesi successivi all'intervento; difficoltà aggravate dal fatto che la dott.ssa Verdi non poteva, evidentemente, fare uso di stampelle.

3.- Attualmente le condizioni fisiche della attrice sono caratterizzate da "mancanza di sensibilità sul movimento fine delle dita e da impossibilità alla mobilizzazione del polso", a cui si aggiungono "dolori alla mobilizzazione dell'anca", come rileva nella sua relazione il dott. Grigio (doc. 1, p. 5). Persiste, inoltre, lo stato di "dolenzia al tatto" del polso, al quale sono "impedite le inclinazioni", e la cui "prono-supinazione è ridotta di un terzo"; l'esame clinico evidenzia anche una lieve ipostenia (mancanza di forza) della mano nella stretta (doc. 1, p. 6).

L'intervento chirurgico ha inoltre lasciato sul corpo della dott.ssa Verdi delle spiacevoli conseguenze estetiche: una cicatrice di 10 cm lungo l'asse longitudinale del polso; una seconda cicatrice di 11 cm a livello dell'ala iliaca di sinistra; una stria cicatriziale biancastra a livello della porzione superiore del gluteo sinistro, della lunghezza di 3 cm. A queste deve aggiungersi la "netta tumefazione a livello della superficie dorsale della mano" (doc. 1, p. 6).

4.- La gravità del danno subito dalla dott.ssa Verdi è di immediata evidenza. L'attrice ha innanzitutto dovuto sopportare due anni di dolore fisico e di interminabili esami, che l'hanno portata a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. E non si può certo dire che le preoccupazioni legate alle sue condizioni di salute ed il dolore fisico provocato dalla lesione al polso e dall'asportazione del frammento osseo dall'anca siano cessati dopo l'operazione. Il danno più grave consiste tuttavia nell'irreversibile blocco del polso destro con tutte le conseguenze che ne derivano. Queste riguardano innanzitutto lo svolgimento della professione di veterinario. La dott.ssa Verdi, infatti, non

può più svolgere l'attività chirurgica e subisce delle notevolissime limitazioni anche nelle quotidiane attività cliniche.

La riduzione della funzionalità del polso si riflette anche, ovviamente, sulla vita privata della dottoressa. In particolare si consideri quante volte, in una giornata, si usa la mano preferita per le più comuni e banali attività: all'attrice tutto ciò è oggi impedito o reso quanto meno molto difficoltoso. In secondo luogo, la dott.ssa Verdi ha dovuto rinunciare anche alle abituali attività ricreative e di svago. Per non parlare di quanto possano essere avvilenti, soprattutto per una donna, delle cicatrici così estese sul corpo, ed una, in particolare, su una parte ben visibile come la mano destra.

Ancora si consideri che il danno procurato dal morso del pinguino ha avuto delle notevoli ripercussioni anche sulla vita di relazione dell'attrice costringendola in particolare a rivedere completamente ogni programma relativo allo svolgimento ed allo sviluppo della propria professione, coinvolgendo inevitabilmente, anche i "piani" del proprio compagno di vita e collega di lavoro.

5.- Il danno patito dalla dott.ssa Verdi è stato quantificato con estrema precisione dal dott. Grigio, in data 4 gennaio 2005 (doc. 1).

In particolare, quanto al danno biologico per il periodo d'invalidità temporanea "si può affermare che questo si prolungò fino al mese di aprile 2004 e può essere così suddiviso: 10 (dieci) giorni in forma totale, 4 (quattro) mesi in forma parziale al 75%, 2 (due) mesi in forma parziale al 50% ed ulteriori 17 (diciassette) mesi, sempre in forma parziale, al 25%" (doc. 1, p. 8), coprendo quindi un periodo di 23 mesi e 10 giorni.

I postumi permanenti sono invece da valutarsi nella misura del 21-22% "tenendo conto delle compromissioni funzionali derivate dalla soggettività locale, dalle disfunzionali articolari a livello del polso e della mano

nonché considerando i reliquati estetici" (doc. 1, p. 8).

Non vi può, inoltre, essere dubbio alcuno che una vicenda tanto dolorosa e dagli esiti così gravi abbia causato un ingente danno morale all'attrice. Le sofferenze fisiche che derivano dal morso del pinguino non sono infatti cessate con l'intervento chirurgico ma persistono, purtroppo, ancora oggi e, per la natura della lesione subita, sono destinate a durare nel tempo.

Anche la "sfera dinamico-relazionale non (può) essere considerata come non lesa dai postumi invalidanti" e, in particolare, la condizione disfunzionale menomativa descritta, "limita in maniera assai evidente le attività ricreative" dell'attrice (doc. 1, p. 8). Il danno esistenziale patito dalla dott.ssa Verdi si rivela ancora più grave se si considera come l'evento dannoso abbia non solo reso impossibile la realizzazione di alcune legittime aspettative lavorative della Dott.ssa Verdi, ma ne abbia altresì modificato in modo irreparabile le abitudini e le condizioni di vita.

In relazione, infine, all'attività lavorativa e quindi al danno patrimoniale, il dolore e la riduzione della funzionalità del polso e della mano destra, ne hanno comportato un "pressoché totale annullamento temporaneo" coincidente con lo stesso periodo di invalidità di 23 mesi e 10 giorni (doc. 1, pp. 7 e 8). Inoltre, a causa delle limitazioni funzionali permanenti del polso, nell'espletamento sia dell'attività chirurgica, sia dell'usuale pratica clinica, l'attività professionale della dott.ssa Verdi "deve essere considerata ridotta di almeno il 50%" (doc. 1, p. 8).

Il danno patrimoniale causato all'attrice è particolarmente grave. La dott.ssa Verdi infatti al momento dell'incidente collaborava con il proprio compagno di vita, il dott. Nero, guadagnando quanto un normale veterinario. Tuttavia il maggiore danno subito riguarda la voce del lucro cessante in quanto il dott. Nero già svolgeva una seconda attività professionale di organizzazione di convegni, e

progettava di lasciare alla dott.ssa Verdi la gestione del proprio ambulatorio. E' assolutamente evidente che una tale attività avrebbe garantito all'attrice un reddito senz'altro maggiore del normale stipendio di un medico veterinario.

A quanto è dato sapere la valutazione del dott. Grigio sarebbe stata confermata persino dal dott. Lilla, medico di fiducia della società assicurativa del convenuto (alla quale la dott.ssa Verdi si era rivolta per ottenere il risarcimento del danno: docc. da 14 a 19), che ha visitato l'attrice in data 21 aprile 2005. La relazione del dott. Lilla è attualmente a disposizione della società assicurativa del convenuto, che tuttavia si è rifiutata di consegnarne copia all'attrice.

Questi danni possono essere liquidati come segue:

a) il danno biologico, applicando le apposite tabelle del Tribunale di Verona, può essere quantificato, in 50.367,00 euro in relazione all'invalidità permanente valutata nella misura del 22%, cui devono sommarsi 650,00 euro per dieci giorni di invalidità temporanea totale, 5.850,00 euro per quattro mesi di invalidità parziale al 75%, 1.950,00 euro per due mesi di invalidità parziale al 50% e 8.287,50 euro per diciassette mesi di invalidità parziale al 25% (per una cifra complessiva di 67.104,50 euro);

b) il danno morale andrà liquidato, per la sua gravità, nella misura del 50% del danno biologico e pertanto in 33.552,25 euro;

c) il danno esistenziale ed il danno estetico subiti dalla attrice non sono di facile quantificazione. Ne è tuttavia evidente la gravità e pertanto si chiede che vengano liquidati in una somma non inferiore a 50.000,00 euro;

d) il danno patrimoniale subito dalla dott.ssa Verdi può essere quantificato in 57.500,00 euro in relazione al periodo di totale inattività. La diminuzione permanente della capacità lavorativa specifica dovuta ai postumi permanenti della lesione, può essere invece liquidata in 240.000,00 euro.

Il danno patito dalla attrice può dunque essere

complessivamente liquidato in 448.156,75 euro. Tale somma andrà maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'illecito al saldo.

6.- Di tutti questi danni è responsabile l'odierno convenuto. L'art. 2052 c.c. dispone infatti che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Nel caso di specie i presupposti per l'applicazione di queste norme certamente sussistono, dato che, come è evidente, tutti i danni patiti dalla dott.ssa Verdi sono conseguenza immediata e diretta del morso del pinguino di proprietà del dott. Gialli.

Si noti, poi, che la responsabilità per danni cagionati da animali costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il proprietario, che è tenuto al risarcimento anche quando l'animale sia fuori dalla sua custodia.

A maggior ragione quindi la responsabilità sussiste nel nostro caso dato che non solo il pinguino, nel momento in cui ha morsicato la dott.ssa Verdi, era sotto la custodia del convenuto, ma quest'ultimo si era espressamente impegnato ad immobilizzarlo, inducendo l'attrice a ritenere che l'animale fosse stato reso inoffensivo. Il che, vista l'evidente negligenza ed imperizia del convenuto nel tenere fermo l'animale (e chi possiede un pinguino ben sa quale "potere" eserciti effettivamente il padrone sul proprio animale), porterebbe comunque ad affermare la responsabilità del dott. Gialli, anche in mancanza dell'art. 2052 c.c., sulla base della generale previsione dell'art. 2043 c.c..

*** **

Per tutte le ragioni sin qui esposte e per quelle che occorrendo, si esporranno in prosieguo di causa, la dott.ssa Verdi, rappresentata e difesa come specificato in epigrafe,

VOCATIO IN IUS

cita

il dott. Gialli, residente in Verona, via Luna n. 8 a comparire avanti il Tribunale di Verona, sezione e Giudice Istruttore designando, per l'udienza che si terrà il 19 settembre 2006, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabiliti dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice Designato ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni

EDITIO ACTIONIS

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

1.- accertare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dai fatti di cui in narrativa e conseguentemente

2.- condannare il convenuto a risarcire i danni di cui al punto 1.-, quantificati in 448.156,75 euro o nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal 20 maggio 2002 al saldo;

2.- condannare il convenuto a rifondere all'attrice spese, diritti e onorari di causa e successive occorrendo.

*PRODUZIONI
DOCUMENTA-
LI*

Si producono i seguenti documenti:

- 1) relazione di parere valutativo medico-legale del dott. Grigio, del 4 gennaio 2005;
- 2) referto del dott. Blu del 21 maggio 2002;
- 3) referto del dott. Blu del 21 luglio 2002;
- 4) referto del dott. Blu del 3 ottobre 2002;
- 5) referto della dott.ssa Rossa del 7 ottobre 2002;
- 6) referto dell'ecotomografia del 5 novembre 2002;
- 7) referto della risonanza magnetica del 21 gennaio 2003;
- 8) referto della radiografia del 31 gennaio 2003;
- 9) referto della scintigrafia dell'11 febbraio 2003;

- 10) referto della scintigrafia del 6 maggio 2003;
- 11) referto del dott. Viola del 28 gennaio 2003;
- 12) referto del prof. Bianco del 15 marzo 2003;
- 13) cartella clinica n. 1234 del 2003 della Casa di cura privata della Policlinico s.p.a.;
- 14) copia della polizza "Bella Famiglia" del dott. Gialli emessa in data 26 aprile 1994;
- 15) lettera inviata alla Buonissima Assicurazioni s.p.a. in data 3 febbraio 2005;
- 16) lettera inviata alla Buonissima Assicurazioni s.p.a. in data 18 febbraio 2005;
- 17) lettera ricevuta dalla Fiorellino assicurazioni s.p.a. in data 7 marzo 2005;
- 18) lettera inviata alla Fiorellino assicurazioni s.p.a. in data 30 giugno 2005;
- 19) lettera inviata alla Fiorellino assicurazioni s.p.a. in data 17 settembre 2005.

*** **

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 488/99 si dichiara che la presente causa è di valore compreso tra 260.000,00 e 520.000,00 euro.

Verona, li 10 aprile 2006.

DICHIARAZIONE DI VALORE
AI FINI DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO SUGLI ATTI
GIUDIZIARI

Avv.to Aldo Chiaro

Aldo Chiaro

Relazione di notifica

Richiesto dagli avv.ti Aldo Chiaro e Sara Opaca, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Verona ho notificato il suesposto atto di citazione:

- al dott. Ugo Gialli, residente in Verona, via Luna n. 8, mediante consegna di copia conforme all'originale del predetto atto a